



**CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO**

**Provincia di Cuneo**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA GESTIONE DEGLI ORTI  
URBANI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 29/09/2021

## INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 - Modalità di assegnazione

Articolo 5 - Durata

Articolo 6 - Modalità di concessione

Articolo 7 - Modalità di coltivazione

Articolo 8 - Divieti

Articolo 9 - Obblighi

Articolo 10 - Danni

Articolo 11 - Modifiche

Articolo 12 - Referente Orti

Articolo 13 - Gestione dei rifiuti

Articolo 14 - Orari e irrigazione

Articolo 15 - Vigilanza e sanzioni

Articolo 16 - Revoca dell'assegnazione

Articolo 17 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Attraverso l'assegnazione degli orti urbani, la Civica Amministrazione persegue la finalità di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

## **Articolo 2**

### **Definizione**

Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico o privato di cui il Comune abbia la disponibilità, concesso a titolo temporaneo e destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

## **Art. 3**

### **Requisiti**

Per poter ottenere in assegnazione un orto urbano comunale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere maggiorenni;
- b) Essere anagraficamente residenti nel comune di Borgo San Dalmazzo;
- c) Non essere già proprietari/usufruttuari/affittuario o comunque possessori/conducenti di altro terreno coltivabile sito nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo: tale requisito non preclude la partecipazione alle procedure di assegnazione ma dà diritto all'assegnazione soltanto nel caso in cui, a seguito di dette procedure, rimangano orti disponibili non assegnati;

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza.

## **Articolo 4**

### **Modalità di assegnazione**

Gli orti urbani vengono assegnati con le seguenti modalità:

- a) In caso di istituzione di nuovi orti mediante specifico bando generale di assegnazione;
- b) Con cadenza quinquennale rispetto al bando precedente, mediante bando generale di assegnazione di tutti gli orti urbani realizzati dal Comune.
- c) Mediante assegnazione diretta a seguito di ricevimento di specifica istanza nell'intervallo tra un bando quinquennale e l'altro: in tale caso l'assegnazione avrà validità per il periodo residuo fino alla scadenza quinquennale di cui sopra e riguarderà gli eventuali orti urbani disponibili a seguito di rinuncia o revoca di concessioni precedenti.

Nell'assegnazione degli orti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente dovrà essere data priorità agli assegnatari uscenti in relazione all'orto già assegnato;

Successivamente dovranno essere applicate le seguenti priorità di assegnazione:

1. Maggiore età anagrafica del richiedente: al riguardo e salvo i casi di forza maggiore il richiedente dovrà essere l'effettivo conduttore del fondo pena la revoca della concessione;
2. Nucleo familiare maggiormente numeroso;

L'approvazione della graduatoria sarà oggetto di deliberazione da parte della Giunta comunale.

## **Articolo 5**

### **Durata**

La durata della convenzione per la concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto

urbano è di 5 anni. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.

In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.

Il Comune ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 4 ovvero, se esaurita, le eventuali nuove domande in ordine di ricezione delle stesse.

In caso di decesso dell'assegnatario la conduzione dell'orto spetta, sino alla scadenza naturale del contratto, solo al coniuge convivente o more uxorio, qualora lo stesso ne faccia espressa richiesta entro 60 giorni dal decesso. In caso contrario il Comune provvede ad assegnare il lotto ad altro assegnatario in graduatoria.

Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario:

- dovrà lasciare il terreno libero e sgombro: i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante;
- non potrà accampare, nel caso di colture pluriennali, alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dall'Amministrazione comunale o da chi gli subentra.

## **Articolo 6**

### **Modalità di concessione**

Tra ciascun assegnatario e il Comune di Borgo San Dalmazzo viene stipulata una convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente Regolamento.

La concessione dell'area destinata ad orto è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuale stabilito con delibera di Giunta Comunale contestualmente all'approvazione della graduatoria. In esso saranno inoltre già contenuti a carico dei concessionari i consumi di acqua negli orari concessi dal Consorzio irriguo "Bealera Badia" da marzo a ottobre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno, chi non è in regola con il pagamento del comune viene diffidato a provvedere entro 30 giorni.

In caso di assegnazione in corso d'anno, il canone deve essere corrisposto per intero entro 15 giorni dalla firma della convenzione.

## **Articolo 7**

### **Modalità di coltivazione**

Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso o lo stoccaggio di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

## **Articolo 8**

### **Divieti**

E' fatto divieto agli assegnatari:

- a) Affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) Accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti
- c) Eseguire impianti o allacciamenti elettrici/idrici se non autorizzati dal Comune;
- d) Costruire capanni, costruzioni, strutture e simili, se non espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale a cui dovrà pervenire specifica istanza completa di descrizione particolareggiata del manufatto.
- e) Tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione (legnami, inerti, ecc.);
- f) Posare teli di nylon, polietilene, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le seguenti dimensioni: altezza massima al centro metri 1,50 circa; larghezza massima metri 1,50 circa; il posizionamento ed il tipo di copertura vengono definite dall'Amministrazione Comunale;
- g) Piantare alberi ad alto fusto;
- h) Scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente all'orto e/o nelle parti comuni; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- i) Produrre rumori molesti;
- j) Installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- k) Fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
- l) Entrare negli orti altrui senza permesso;
- m) Superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- n) Occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- o) Usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- p) Installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- q) Spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- r) Affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- s) L'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- t) Svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi.

## **Articolo 9**

### **Obblighi**

L'assegnatario dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a) Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti di cui all'art. 12;

- b) Pulire, ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
- c) Non alterare in alcun modo la fisionomia del proprio orto;
- d) Fare buon uso del sistema di irrigazione nel periodo e negli orari concessi dal Consorzio irriguo;
- e) Depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

#### **Articolo 10**

##### **Manleva**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità.

#### **Articolo 11**

##### **Modifiche**

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

#### **Articolo 12**

##### **Referente Orti**

I concessionari degli appezzamenti, nominano a maggioranza fra loro, un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 13**

##### **Gestione dei rifiuti**

L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto. In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

#### **Articolo 14**

##### **Orari ed irrigazione**

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione viene effettuata, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze, nel periodo da marzo ad ottobre con gli orari previsti dal Consorzio irriguo.

#### **Articolo 15**

##### **Vigilanza e sanzioni**

Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250;

Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per la rimozione del pericolo, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell'interessato.

In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

## **Articolo 16**

### **Revoca dell'assegnazione**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'orto nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura (se non espressamente autorizzati dal Comune);
- c) danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- d) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- e) mancato utilizzo dell'orto;
- f) ricovero di animali da cortile, cani gatti e simili;
- g) uso improprio dell'acquedotto;
- h) mancato pagamento del canone;
- i) subaffitto;
- l) utilizzo improprio dell'orto assegnato;

In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15.

Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 6.

Per motivi di interesse generale, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi orto con atto scritto notificato all'assegnatario, in qualsiasi momento, anche senza preavviso; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, il referente di cui all'art. 12 del presente Regolamento, potrà proporre all'Amministrazione, con parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione.

## **Articolo 17**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.